



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

DECRETO del PRESIDENTE N. **38/2022**

OGGETTO: Approvazione “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO.

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **dicembre** alle ore **16.00**

nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, con la partecipazione del Segretario Generale

dott. Michele Carboni, il Presidente della Comunità, dott. Giorgio Butterini, ha adottato il presente DECRETO
indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO per l’anno 2022.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE

Visto il proprio decreto n. 22 dd. 29.03.2022 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 della Comunità delle Giudicarie”;

Visto che il Commissario con decreto n. 23 dd. 29.03.2022, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Comunità delle Giudicarie;

Visto il proprio decreto n. 24 dd. 29.03.2022 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del Bilancio finanziario 2022-2024”;

Rilevato che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e della L. 06.11.2012 n. 190, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”), convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, ha previsto all’art. 6 (“Piano integrato di attività e organizzazione”) che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO, nell’ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. (comma 1). Ai sensi poi dell’art. 6, comma 6, del testo normativo citato è previsto l’obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto ministeriale;

Dato atto che il PIAO ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente;

Evidenziato che il PIAO è destinato a semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano triennale del fabbisogno del personale;

Constatato che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato ha inoltre previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di data 09.06.2021 ed entrato in vigore il giorno successivo - e previa intesa in sede di Conferenza unificata:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);
- il Dipartimento della funzione pubblica avrebbe dovuto adottare un “Piano tipo” quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6);

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali al differimento del termine per l’adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato;

Precisato che:

- con decreto del Ministro dell’interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 30.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;
 - l’art. 3 (“Proroga di termini in materia economica e finanziaria”), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), come convertito dalla L. 25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
 - con successivo decreto del Ministro dell’interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 di data 01.06.2022, è stato disposto l’ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022;
- Considerato che il D.L. 30.12.2021 n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) ha poi modificato l’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del PIAO;

Preso atto che l’art. 1 (“Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”), comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell’art. 6, prevedendo la data del 31.03.2022 quale termine per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare ed abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;

- la modifica del successivo comma 6 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione - non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione - del "Piano tipo";
- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022;

Valutato che l'art. 7 ("Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza") del D.L. 30.04.2022 n. 36 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113 - ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022;

Visti:

- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo;

Fatto presente che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze legislative riconosciute dallo Statuto speciale di autonomia, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 ("Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022") ha provveduto a recepire nell'ordinamento regionale, i principi - di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese - dettati dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un'applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO;

Tenuto conto in particolare l'art. 4 ("Piano integrato di attività e organizzazione") della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, vale a dire:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione;

Richiamata la circolare n. 6/EL/2022 di data 05.07.2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali che ha precisato che, a norma dell'art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l'approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi tale termine slitta al 29.12.2022, stante il recente differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Riscontrato che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate;

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione - al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance - ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmatori e nello specifico:

- con decreto del Commissario n. 22 del 29 marzo 2022, è stato adottato il Documento unico di programmazione, in sigla DUP, mentre con il decreto del Commissario n. 23 del 29 marzo 2022 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- con il decreto del Commissario n. 39 del 26 aprile 2022, è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della, in sigla PTPCT, 2022-2024;
- con il decreto del Commissario n. 24 del 29 marzo 2022, è stato adottato il Piano esecutivo di gestione, in sigla PEG, 2022-2024;

Rilevato che dall'adozione del suddetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 non sono emersi fatti corruttivi, cambiamenti organizzativi riferiti all'articolazione degli uffici, modifica di obiettivi di performance rilevanti, e quindi si ritiene di confermare il contenuto sostanziale del medesimo Piano.

Dato atto inoltre che il personale in servizio a tempo indeterminato della Comunità è sotto la soglia dei 50 dipendenti al 31.12.2021, come meglio indicato e motivato nel documento allegato e quindi si ritiene di adottare il modello del PIAO semplificato;

Verificato che il testo del PIAO 2022-2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7, è composto da tre sezioni:

1. Sezione anagrafica;
2. Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
3. Sezione Monitoraggio: si rinvia a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, già adottato con il decreto del Commissario n. 39 del 26 aprile 2022;

Considerato che la seconda Sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” è suddivisa nelle seguenti tre sottosezioni:

- una prima sottosezione, denominata “Valore pubblico”, per la quale su rimanda ai contenuti del Documento unico di programmazione 2022-2024, approvato con il decreto del Commissario n. 22 del 29 marzo 2022;
- una seconda sottosezione, denominata “Anticorruzione”, che richiama integralmente i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, già adottato con il decreto del Commissario n. 39 del 26 aprile 2022;
- una terza e ultima sottosezione, denominata “Performance”, che richiama i contenuti del Piano esecutivo di gestione, in sigla PEG, 2022-202, approvato con il decreto del Commissario n. 24 del 29 marzo 2022;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario e preso atto che sul presente provvedimento non necessita l’acquisizione del parere tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018;

Sentito il Comitato Esecutivo in merito;

Visto quanto disposto dalla L.P. 3/2006, dal C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e dallo Statuto della Comunità,

D E C R E T A

- 1) di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il “Piano integrato di attività e di organizzazione”, in sigla PIAO, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il PIAO di cui al precedente punto 1 al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>;
- 3) di pubblicare il PIAO di cui al precedente punto 1 sul sito Internet istituzionale della Comunità, nella sezione Amministrazione trasparente, nelle seguenti sottosezioni
 - Disposizione generali, sottosezione Atti generali, nella parte Documenti di programmazione strategico gestionale;
 - Disposizione generali, sottosezione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di pubblicare quanto prima il documento;
- 5) di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, è ammessa opposizione, da presentare al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale.

--- 000 * 000 ---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Michele Carboni

f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).